

Il materiale probatorio impone peraltro di affermare che anche tali condotte sono prive di qualsiasi valenza penale.

Osserva al riguardo la Corte:

-In data 3 giugno 1995 Giampaolo PILLITTERI ha ricondotto l'indicazione di DI PIETRO alla specifica esperienza professionale del medesimo, e, per quanto riguarda il magistrato, non ha fatto riferimento ad una assicurazione, da parte dello stesso, di un non corretto assolvimento dei compiti che gli sarebbero spettati, essendosi limitato a riferire che "DI PIETRO si rese disponibile anche perché evidentemente pure lui era più che favorevole alla nomina", e quindi, in sostanza, facendo riferimento ad una situazione soggettiva che non determinava un dovere, ma, semplicemente, una opportunità di astensione (non potendosi attribuire valore di indizio di una volontà colpevole all'uso ambiguo dell'avverbio "evidentemente");

-Interrogato il 15 novembre 1995, PILLITTERI ha ampliato il suo dire, dichiarando testualmente: "È ovvio che la commissione così nominata era a conoscenza che l'amministrazione avrebbe gradito la nomina di REA, in quanto, come ho detto, in un primo tempo si era addirittura pensato ad una nomina per chiamata diretta proprio del dottor REA ... Per quanto riguarda la prima seduta della commissione il mio ricordo è che fu proprio il dottor DI PIETRO a predisporre i criteri di massima in base ai quali doveva essere espletato il concorso, con particolare riferimento ai punteggi riferibili ai titoli ... Posso dire che il concorso si svolse con assoluta regolarità e serietà e REA risultò vincitore perché in effetti era il più meritevole e il più titolato ... Io avevo avuto già occasione di parlare con Antonio DI PIETRO dell'intenzione dell'amministrazione di nominare REA come Comandante dei Vigili anche per chiamata diretta, trovando la sua approvazione su quella prospettiva. Posso dire anzi che a volte era proprio DI PIETRO che mi parlava di quella vicenda sollecitandomi a risolverla favorevolmente per il REA ... Come ho già detto, quando si decise di procedere per il concorso, si pensò a nominare un magistrato della Procura proprio per poter nominare Antonio DI PIETRO,

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

che chiaramente era d'accordo su questo modo di procedere. In buona sostanza il dottor DI PIETRO era particolarmente interessato affinché il REA fosse nominato Comandante dei Vigili Urbani, e con lui altri comuni amici fra cui Sergio REDAELLI e Maurizio PRADA, e cioè i componenti della compagnia che abitualmente si riuniva".

Andando oltre rispetto a quanto ha ritenuto dal Giudice dell'Udienza Preliminare, si deve tuttavia affermare che anche tali dichiarazioni non sono rilevanti ai fini di provare la contestazione. Esse, infatti, sotto il profilo della ricostruzione della vicenda, nulla aggiungono a quanto dal PILLITTERI già versato in data 3 giugno 1995, mentre, sotto il profilo della prova dell'elemento psicologico del reato, sono caratterizzate dall'ambiguità del loro significato (quella evidenziata a pagina 115 della sentenza impugnata). E l'ipotesi che la partecipazione di DI PIETRO alla commissione di concorso sia stata frutto di un accordo fra il magistrato e PILLITTERI allo scopo di favorire REA contrasta vuoi con la circostanza che PILLITTERI non ha mai affermato che REA gli aveva sollecitato la nomina a comandante dei Vigili Urbani di Milano, vuoi con la considerazione che l'intervento di DI PIETRO e degli altri amici (PRADA e REDAELLI) sarebbe stato del tutto superfluo, perchè la candidatura di REA era già sostenuta dalle forze di governo del Comune di Milano;

-L'assunto accusatorio secondo cui DI PIETRO avrebbe accettato l'incarico "con il parere sostanzialmente contrario del capo ufficio" non corrisponde alla realtà. Sulla lettera con cui DI PIETRO, in data 11 giugno 1989, comunicava al Procuratore Capo di avere ricevuto l'incarico, chiedendo al proprio capoufficio: "Posso andare? Devo avere qualche autorizzazione preventiva?", il Procuratore non ha espresso un parere contrario, essendosi limitato a scrivere, in calce a tale lettera: "Penso che occorra, come per ogni altro incarico extragiudiziano, l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, che non è certo cosa rapida. La convocazione per il 15/6 mi sembra impensabile".

-Antonio DI PIETRO ha partecipato ad un'unica seduta della commissione di

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

concorso, quella del 15 giugno 1989. In questa seduta furono approvati i criteri di valutazione dei concorrenti recependo integralmente quelli prefissati nel Regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale (vedasi deposizione del segretario CORTESINI Angelo, foglio 737, volume I e il raffronto fra il verbale della seduta e il citato regolamento comunale, foglio 859 e seguenti, volume I). E non risulta che DI PIETRO si sia in qualche modo attivato per modificare in tutto o in parte tali criteri, e, segnatamente, per modificarli in senso favorevole ad Eleuterio REA (la circostanza è stata evocata soltanto da PILLITTERI - vedasi il menzionato interrogatorio del 15 novembre 1995 - ma la relativa affermazione è priva di alcuna pregnanza, posto che il dichiarante ha poi precisato: "Comunque ricordo che sul punto non vi fu alcuna questione").

Venendo ora ad esaminare le argomentazioni con le quali il Pubblico Ministero ha sostenuto la propria richiesta di rinvio a giudizio anche per tale impugnazione la Corte osserva:

-quanto alle circostanze che PILLITTERI ha affermato che DI PIETRO era interessato alla nomina dell'amico REA, e che questo interesse collimava con quello dello stesso PILLITTERI, si è già detto che questi interessi, di per sé, sono soltanto il "sintomo" di una condotta integrante il reato di cui all'articolo 323 del Codice Penale, e che, nel caso di specie, l'Accusa non ha dato la prova né dell'"abuso", né del "dolo specifico" (il fine favoritorio);

-quanto alle modalità con cui si giunse alla sostituzione di Antonio DI PIETRO quale membro della commissione di concorso, non è emersa alcuna irregolarità dalla quale si possano trarre elementi idonei a dare valenza penale alla precedente condotta dello stesso DI PIETRO (e ovviamente, per il contestato concorso, anche di PILLITTERI);

-quanto alle dichiarazioni di Adolfo BERIA D'ARGENTINE, all'epoca dei fatti

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

Procuratore Generale di Milano, tale magistrato, nel riferire delle voci sull'amicizia allora esistente fra DI PIETRO e REA e della propria convinzione circa l'inopportunità della nomina di DI PIETRO a membro della commissione di concorso, non ha detto nulla che non sia già stato considerato nell'analizzare la condotta degli imputati, e addirittura, ha dichiarato di *"essere venuto a sapere che era in corso un concorso straordinario, quindi assolutamente diverso dai concorsi previsti dai regolamenti per la nomina del comandante dei vigili di Milano"*, laddove, come si è visto, il regolamento del concorso era conforme alle norme stabilite dal Regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale;

-quanto alla manifestata preferenza dell'Amministrazione Civica per Eleuterio REA, tale circostanza (correlata, come si è già detto, all'ipotesi di una assunzione per chiamata diretta) non ha determinato un successivo dovere di astensione rispetto alle attività inerenti alla successiva scelta della procedura concorsuale, né in capo a PILLITTERI, né, tanto meno, in capo a DI PIETRO;

-quanto alle pretese irregolarità della seduta della commissione di concorso a cui partecipò Antonio DI PIETRO, il contrasto fra le dichiarazioni dei commissari CAUZZI Cesare e LUNGI Maurizio (attestanti la mancanza di qualsiasi attivismo del magistrato nell'unica seduta a cui egli partecipò) e quelle rese da PILLITTERI è irrilevante, perché, come si è già detto, il portato accusatorio di quanto versato dall'ex Sindaco di Milano è già di per sé ampiamente svalutato dalla successiva precisazione: *"Comunque ricordo che sul punto non vi fu alcuna questione"*;

-quanto alla circostanza che la *"messa a verbale"* della dichiarazione con cui DI PIETRO affermava di partecipare alla prima seduta della commissione di concorso condizionatamente al rilascio della autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura risulta essere stata scritta con caratteri diversi da quelli con cui è stato redatto il verbale di tale riunione, essa trova spiegazione in quanto ha dichiarato al riguardo il segretario della commissione, CORTESINI Pierangelo (vedasi retro,

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

pagina 40), e non lascia ipotizzare alcunché di illecito: non costituendo elemento indiziario di un falso ideologico la dichiarazione di LERRO Domenico (già richiamata a pagina 40), il quale non ha "escluso", ma, semplicemente, detto di "non ricordare" di avere notato la postilla suddetta quando il verbale gli venne sottoposto per visione e presa d'atto il 5 luglio 1989.

Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, l'inconsistenza degli indizi di colpevolezza esclude, anche rispetto al reato di concorso in abuso di ufficio, contestato a Giampaolo PILLITTERI e Antonio DI PIETRO, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia esercitato i poteri di valutazione della prova secondo i parametri tipici del giudice di merito, ed esclude quindi, anche rispetto a tale imputazione, la fondatezza della censura di errata interpretazione e applicazione dell'articolo 425 del Codice di Procedura Penale, dedotta dall'appellante.

Anche rispetto alla contestazione di cui alla lettera I del capo di imputazione la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare deve dunque essere confermata.

c.) L'imputazione a carico di Eleuterio REA.

La sorte dell'impugnazione relativa al proscioglimento di Eleuterio REA non può essere diversa da quella dell'impugnazione relativa alla decisione presa dal Giudice dell'Udienza Preliminare nei confronti di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO: sia perchè il proscioglimento di costoro per insussistenza del fatto esclude la possibilità logica di affermare la responsabilità quale "istigatore", sia perchè non vi è in atti alcuna prova del comportamento ascritto a tale imputato (lo stesso PILLITTERI non ha mai fatto parola di sollecitazioni del REA rispetto alla nomina a comandante dei Vigili Urbani di Milano).

Si conferma quindi, anche rispetto alla contestazione di cui alla lettera L del capo di imputazione, la decisione impugnata.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

c.) L'imputazione a carico di Eleuterio REA.

La contestazione di cui alla lettera D del capo di imputazione.

La ritenuta insussistenza dei reati ascritti ad Antonio DI PIETRO, a Giampaolo PILLITTERI e ad Eleuterio REA non può che condurre al proscioglimento degli ispettori ministeriali DINACCI Ugo e DE BIASE Domenico dalla residua imputazione a loro carico. Si rileva, in particolare:

-che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, *"per l'esistenza del reato di cui all'articolo 361 del Codice Penale occorre che il Pubblico Ufficiale sia venuto in possesso di elementi di cognizione idonei ad identificare nelle sue linee essenziali gli estremi di un reato, non essendo sufficiente a tal fine la generica ed imprecisa notizia di un fatto in ordine al quale sia indispensabile il compimento di indagini per accertare, nel senso reale e compiuto dell'espressione, l'esistenza di fatti aventi gli estremi specifici di un reato, l'obbligo della denuncia dovendo avere ad oggetto non la generica indicazione di fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo di una rilevanza penale, né la informale burocratica trasmissione di atti da cui esame successivo possano emergere estremi concreti di reato, ma la prospettazione specifica di un fatto che, nelle sue linee essenziali, così come già risulta accertato, costituisce illecito perseguibile d'ufficio"* (Cassazione, Sezione VI, 9 maggio 1995 .5489, DI GIOVANNA);

- che le dichiarazioni rese da Giancarlo GORRINI e da Osvaldo ROCCA agli ispettori nel novembre del 1994 non evidenziavano la commissione di reati, ma soltanto di fatti suscettibili, al massimo, di apprezzamento in sede disciplinare;

-che la lettera con cui DINACCI scriveva al Ministro di Grazia e Giustizia di ritenere che gli episodi segnalati al GORRINI, ove accertati, avrebbero potuto avere valenza sul piano deontologico e penalistico non evidenzia la convinzione che dalle dichiarazioni del GORRINI e del ROCCA emergesse la commissione di reati, e che, in ogni caso, l'opinione dell'ispettore è irrilevante, avendo questa Corte escluso la sussistenza dei reati di cui alle lettere A, B, I e L del capo di imputazione;

-che l'obbligo di denuncia non è comunque violato quando il Pubblico Ufficiale ha

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La contestazione di cui alla lettera D del capo di imputazione.

trasmesso informazioni ad altri organi della Pubblica Amministrazione competenti a valutare il possibile emergere di reati, e che, nella specie a questa regola si sono attenuti gli odierni imputati, prescrivendo la Legge 12 agosto 1962 n.1311 (che reca norme "sulla organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato Generale presso il Ministero di Grazia e Giustizia") al capo dell'ispettorato di "trasmettere al ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare" (Cassazione, Sezione IV, 11 ottobre 1995 n.11597);

-che le osservazioni svolte dal Pubblico Ministero a sostegno della propria richiesta di disporre il rinvio a giudizio di DE BIASE Domenico e di DINACCI Ugo, svolte anche con riferimento alla asserita rilevanza penale non solo dei comportamenti riconducibili ad Antonio DI PIETRO, Giampaolo PILLITTERI ed Eleuterio REA, ma anche di Cesare PREVITI e di Paolo BERLUSCONI (oltre che degli stessi DE BIASE e DINACCI) sono superate dalla circostanza che il Tribunale di Brescia, con sentenza n.65 del 29 gennaio 1997, irrevocabile dal 28 aprile 1997 (prodotta nel presente giudizio dalla difesa di Antonio DI PIETRO) ha escluso la rilevanza penale di tali comportamenti, assolvendo gli imputati per insussistenza del fatto.

La sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare merita dunque, anche rispetto al capo di cui si tratta, di essere confermata; e la richiesta di disporre il rinvio a giudizio di Domenico DE BIASE e di Ugo DINACCI per rispondere del reato di cui all'articolo 381 del Codice Penale, proposta dall'appellante Pubblico Ministero, va respinta.

P . Q . M .

La Corte di Appello di Brescia, Prima Sezione Penale;

Visto l'articolo 428 del Codice di Procedura Penale;

decidendo sulla impugnazione proposta in data 10 maggio 1996 dal Pubblico Ministero (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) avverso la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di **DI PIETRO Antonio, PILLITTERI Giampaolo, REA Eleuterio Stefano, DINACCI Ugo e DE BIASE Domenico** in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perchè i fatti non sussistono, pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia il 29 marzo 1996,

conferma la sentenza impugnata.

Brescia, il 9 luglio 1997.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Ugo Falga

- Avviso deposito sentenza comunicato al PC
il 28-08-1997 e notificato a:
- Di PIETRO Antonio il 01-09-1997 ed al difensore il 01-09-97;
 - REA Eleuterio Stefano ed al difensore il 01-09-97;
 - PILLITTERI Gian Paolo il 03-09-1997 ed ai difensori
rispettivamente il 02-09-97 e 03-09-1997;
 - DE BIASE Domenico il 15-09-97 ed ai difensori
rispettivamente il 04-09-97 e 01-10-1997;
 - DINACCI Ugo il 02-09-97 ed ai difensori rispettivamente
il 02-09-97 e 04-09-97;
 - alla Parte Civile Giovanni Gianotti ed al difensore
il 04-09-97
 - Sentenza ineccepibile per Di PIETRO Antonio, REA
Eleuterio Stefano, PILLITTERI Gian Paolo, DINACCI Ugo,
+ Parte Civile del 16-10-1997 e per DE BIASE
Domenico del 01-11-1997.



E' copia conforme all'originale

Brescia 22 FEB 2000
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Corrado C. C. C.)

I N D I C E

Preambolo	pagina	1
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	pagina	7
I FATTI	pagina	12
Premessa	pagina	12
Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione	pagina	13
a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO	pagina	13
b.) L'episodio della vettura "Mercedes"	pagina	18
c.) Le cause dell'avvocato Susanna MAZZOLENI	pagina	21
d.) I debiti di REA	pagina	25
Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione	pagina	34
Le contestazioni di cui alle lettere D ed E del capo di imputazione	pagina	41
a.) Il reato di cui all'articolo 361 del Codice Penale	pagina	41
b.) Il reato di cui all'articolo 328 del Codice Penale	pagina	42
Gli argomenti della sentenza impugnata in ordine al proscioglimento di tutti gli imputati	pagina	42
a.) Contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione	pagina	42
b.) Contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione	pagina	54
c.) Contestazioni di cui alle lettere D ed E del capo di imputazione	pagina	59
L'impugnazione della sentenza da parte del Pubblico Ministero	pagina	60
a.) Il primo motivo	pagina	60
b.) Il secondo motivo	pagina	61
I MOTIVI DELLA DECISIONE	pagina	71
Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione	pagina	71
a.) Considerazioni generali	pagina	71
b.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO	pagina	77
c.) La dazione della vettura Mercedes ad Antonio DI PIETRO	pagina	80
d.) Le cause dell'avvocato Susanna MAZZOLENI	pagina	82
e.) La richiesta di intervento del GORRINI in favore di Eleuterio REA	pagina	86
Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione	pagina	90
a.) Considerazioni generali	pagina	90
b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO	pagina	93
c.) L'imputazione a carico di Eleuterio REA	pagina	101
La contestazione di cui alla lettera D del capo di imputazione	pagina	102
P.Q.M.	pagina	103

